



COMUNE DI BAUCINA
PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento Comunale

**Per il reinserimento sociale mediante
l'assegnazione di una attività lavorativa,
di soggetti ex tossicodipendenti o etilisti,
persone con modalità di vita marginali o a
rischio di emarginazione**

- Approvato con atto commissariale n. 23 del 27/11/2006
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 03/12/2006 al 17/12/06
- Ripubblicato dal 23/12/2006 al 22/01/2007
- Divenuto esecutivo in data 25/01/2007

Regolamento per il reinserimento sociale mediante l'assegnazione di una attività lavorativa, di soggetti ex tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita marginali o a rischio di emarginazione.

Art. 1

Questo Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/91, regola l'attività occupazionale per l'inserimento sociale o recupero dei soggetti in situazioni di disagio sociale, quali ad es. ex detenuti soggetti con disturbi o disagio psichico e/o psichiatrici, tossicodipendenti, soggetti con modalità di vita marginali o a rischio di emarginazione.

Art. 2

Gli interventi previsti dal presente regolamento riguardano principalmente l'inserimento lavorativo dei soggetti con patologie psichiche privi di un'occupazione stabile o in stato di bisogno per cui se ne promuove il reinserimento sociale

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età superiore ai 18 anni e fino all'età pensionabile.

Art. 3

Servizi da svolgere tramite servizio civico

I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:

- a) servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi;
- b) servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- c) servizio di supporto a persone disabili e anziani;
- d) servizio di pulizia di uffici comunali, e strade;
- e) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà utile e opportuno avviare per il soggetto in questione

Art. 4

Modalità di accesso al servizio

L'accesso al servizio avviene o mediante segnalazione da parte di Enti vari, es. dipartimento di salute mentale, consultorio familiare, Sert, comunità di recupero per tossicodipendenti, ecc...o mediante conoscenza diretta di situazioni di disagio di conoscenza dell'ufficio servizi sociali o su richiesta diretta dell'interessato o della famiglia.

La segnalazione del relativo servizio di competenza, dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione da cui si evince la motivazione e/o l'utilità dell'inserimento lavorativo per il soggetto in questione.

Art. 5

Documentazione da presentare

Il lavoratore avrà il solo onere di presentare all'ufficio servizi sociali:

- e la certificazione medica attestante l'idoneità fisica del soggetto a svolgere attività occupazionale.
- e Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6
Criteri di predisposizione della graduatoria

Qualora nel corso di un anno vi siano diverse segnalazioni da parte di Enti vari e che tra le disponibilità finanziarie queste ultime non possono soddisfare le richieste si dovrà procedere a redigere apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

a) stato di solitudine:

Punti 10 soggetto che vive da solo

b) età:

Punti 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni

Punti 8 giovani di età compresa tra i 26 e i 32 anni

Punti 6 soggetti di età compresa tra i 33 e i 40 anni

Punti 4 soggetti di età compresa tra i 41 e i 48 anni

Punti 2 soggetti oltre i 49 anni

c) situazione di disagio sociale:

effettuata, dall'assistente sociale, che assegnerà un punteggio compreso tra 0 a 10 punti

A parità di punteggio verrà avviato al Servizio la persona più giovane per l'età.

Art. 7
Modalità di svolgimento del servizio

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura assistenziale.

Gli utenti impegnati in attività lavorativa potranno svolgere le prestazioni per un periodo massimo di 200 ore per ciascun turno e per un impiego massimo di tre ore tutti i giorni.

Verrà corrisposto un compenso orario forfetario pari a € 5,16. Detto compenso potrà essere rivalutato.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di assegnazione sull'effettiva presenza e per le ore di attività svolte, quantificati secondo le firme apposte nel registro di presenza con l'indicazione delle ore di entrata e di uscita.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte nel corso dell'anno, a trimestre alterni, qualora tutte le richieste precedenti siano state soddisfatte.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica.

In tali circostanze verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

L'utente si impegna a comunicare all'ufficio di competenza l'eventuale variazione della situazione occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Sia il Responsabile del Settore che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo lo scorrimento della graduatoria.